



OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019: Approvazione tariffe anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno nella Sede Municipale alle ore 18:30, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Matteo Sperandeo, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Vice Sindaco		Si
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
CARVELLI UGO GIOVAMBATTISTA	Assessore	Si	
CORTESE CARLA	Assessore		Si
CRETELLA SANDRO	Assessore	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
SORGIOVANNI ILARIO	Assessore	Si	
VIA RACHELE	Assessore		Si
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 3
--------------------	-------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale *“... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”*;
- il comma 837 a mente del quale *“... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”*;
- il comma 838 a mente del quale *“... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”*;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 03/06/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 03/06/2021 con al quale è stato istituito e approvato il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- 1) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- 2) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Ritenuto necessario procedere, per l'anno 2021, alla determinazione delle tariffe riportate nei prospetti di cui all'Allegato A) per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e allegato B) per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, richiamando negli allegati anche i coefficienti moltiplicatori approvati con i regolamenti su citati e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

- L'art. 3 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 avente ad oggetto "Differimento del termine per l'esercizio 2021 della deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 151, comma 1, del dlgs n. 267/2000, dal 30.04.2021 al 31.05.2021...";

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l'art. 48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo;

Acquisiti il parere tecnico e il parere di regolarità contabile espressi ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Si propone alla Giunta Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe, di cui all'Allegato A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
4. di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 267/2000;
5. di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati al Consiglio comunale;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

Il file della presente deliberazione è trasmesso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito.

Il file della presente deliberazione è trasmesso all'URP per opportuna conoscenza.

Settore 5 - Opere pubbliche e Manutenzioni

Il Responsabile del Procedimento *Ing. Salvatore Gangemi*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Vincenzo Voce

Il Segretario generale
Dott. Matteo Sperandeo

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì

Il Segretario generale
Dott. Matteo Sperandeo